

Legge regionale 12 giugno 1984, n. 27.

**Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, già modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 32, è così sostituito:

«In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di Fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1984 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di Fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di Fabbricazione con il Piano Regolatore Generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10».

Art. 2

E' abrogata la legge regionale 14 giugno 1983, n. 32.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 giugno 1984

Bernini